

ATTO N.1215 /BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore per la maggioranza Consigliere Paolo Baiardini

Relatori per la minoranza

*Vice Presidente Enrico Melasecche Germini e
Consigliere Maurizio Donati*

SUL

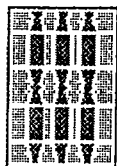
DISEGNO DI LEGGE

*“Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale,
della sicurezza e dell’etica nelle piccole e medie imprese ”*

La II Commissione propone di modificare il titolo come segue: *“Interventi per la
certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e
dell’etica nelle imprese umbre”*

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 17.10.2002

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 29.10.2002



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17 ottobre u.s. ha esaminato l'atto N.1215 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza proponendo altresì di modificare il titolo come segue: "Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre".

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che le relazioni saranno svolte, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini, per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Germini Melasecche e dal Consigliere Maurizio Donati.



Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

Relatore per la maggioranza Consigliere Paolo Baiardini

Con questo disegno di legge la Giunta regionale intende promuovere, come specificato all'art. 1 la cultura e la pratica della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese tenendo conto di tutte le norme internazionali, comunitarie e nazionali riguardanti il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori e della salvaguarda ambientale.

La Commissione nella fase istruttoria ha promosso un convegno svoltosi il 13 giugno 2002, avente ad oggetto: "Il sistema della certificazione di qualità in Umbria" che ha registrato la presenza e il fattivo contributo dei rappresentanti delle categorie maggiormente interessate al sistema di qualità.

La Commissione considerata la rilevanza del disegno di legge ha dedicato alcune sedute all'esame dello stesso anche in considerazione del fatto che in tema di certificazione la stessa si trovava ad esaminare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla certificazione etica (SA 8000).

Con il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale vengono promosse azioni di informazione da parte della Regione finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, del rispetto ambientale della sicurezza e dell'etica.

Destinatari degli interventi sono tutte le piccole e medie imprese operanti nei settori specificati al comma 2 dell'art.3 e rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa della Comunità europea.

Le imprese inoltre devono avere l'unità produttiva interessata dagli interventi collocata nel territorio umbro.

La Giunta regionale per attuare gli interventi previsti dalla presente legge si avvale dell'assistenza di Sviluppumbria e della consulenza di un Comitato tecnico scientifico. Sulla base di un apposita convenzione con la Giunta regionale la Sviluppumbria provvede alla gestione degli interventi.



Nel disegno di legge viene prevista la costituzione dell'Elenco delle imprese certificate presenti nel territorio, tenuto a cura della Giunta Regione.

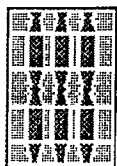
Per quanto riguarda i benefici, la Giunta regionale individua e disciplina nel rispetto della normativa comunitaria le modalità volte a valorizzare le imprese comunque certificate, nell'ambito dei procedimenti per l'aggiudicazione di appalti o per l'attribuzione dei benefici previsti dalla normativa regionale.

Nel corso del dibattito in Commissione la Giunta regionale ha presentato degli emendamenti volti al rafforzamento e alla specificazione del contenuto dell'atto come per esempio l'introduzione del comma 3 all'art. 1, oppure la riformulazione dell'articolo 7 relativo all'Elenco delle imprese certificate.

La Commissione inoltre ha apportato ulteriori emendamenti quale per esempio l'aver fissato, nel numero di cinque membri, la composizione del Comitato tecnico scientifico.

Viene inoltre proposto di modificare il titolo della legge come segue: "Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre".

Con queste considerazioni la Commissione ha approvato il disegno di legge a maggioranza e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 424 del 10.04.2002, concernente: "Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 10.05.2002 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 10.05.2002 (ATTO N. 1215);

ATTESO che la II Commissione consiliare permanente ha deciso di effettuare un Convegno avente ad oggetto: "Il Sistema di certificazione della qualità in Umbria" che si svolto il 13.06.2002 a Passignano sul Trasimeno;

CONSIDERATO che la Commissione ha deciso di proporre la modifica del titolo come segue: "Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre";

VISTI il parere e le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrati per la maggioranza dal Consigliere Paolo Baiardini e per la minoranza dal Vice Presidente Enrico Germini Melasecche e dal Consigliere Maurizio Donati (ATTO N. 1215/BIS);

VISTO lo Statuto;

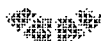
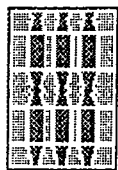
VISTO il Regolamento interno;

VISTO il Regolamento CE n. 70/2001 del 12 Gennaio 2001;

con votazione separata articolo per articolo nonché
con votazione finale sull'intera legge che ha
registrato ____ voti favorevoli, ____ contrari e ____
astenuti espressi nei modi di legge dai ____
Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre", composta di n. 12 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

“Sistemi di certificazione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese”.

Art. 1.

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del titolo quinto della Costituzione, promuove e sostiene la cultura e la pratica della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle piccole e medie imprese, in conformità alle norme internazionali, comunitarie e nazionali.

2. I sistemi di gestione ambientale, approvati dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) e/o dall'Unione europea e attestati dagli organismi preposti, sono promossi e assunti dalla Regione quali indicatori della adesione dell'impresa agli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Art. 2.

(Azioni e strumenti operativi)

1. La Regione:

- a) promuove azioni di informazione

TESTO APPROVATO DALLA
DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

“Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre”.

Art. 1
(Finalità)

1. Sostituire le parole “in attuazione” con le seguenti: “nel rispetto”

sostituire le parole “piccole e medie imprese” con le seguenti: “imprese umbre”

2. idem

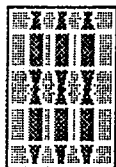
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. La regione riconosce come inscindibile dallo sviluppo economico il valore irrinunciabile dei diritti umani, sociali e della sicurezza dei lavoratori, indicati dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, tutelati dalla Costituzione italiana e dallo statuto regionale, e promuove la diffusione di una cultura della responsabilità sociale delle imprese e dei consumatori.

Art. 2.

(Azioni e strumenti operativi)

1. idem



finalizzate alla diffusione della cultura della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica ai fini di uno sviluppo coerente con le finalità di cui all'articolo 1;

b) sostiene le piccole e medie imprese che aderiscono volontariamente a norme internazionali, comunitarie e/o nazionali, relative all'introduzione e allo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati, anche integrati fra loro, nonché di certificazione di prodotto e di servizio. La verifica dell'applicazione dei requisiti previsti dalla normativa prescelta è condotta da organismi di parte terza operanti in conformità alle norme della serie UNI-EN 45012 o equivalenti e successive modificazioni;

c) sostiene, nell'ambito delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese, progetti di qualificazione, attestazione e/o miglioramento, propedeutici al conseguimento della certificazione, definendo criteri e standard obiettivo, con l'esclusione di consulenze connesse alle normali attività gestionali delle imprese, siano esse periodiche o continuative.

Art.3.

(Imprese destinatarie degli interventi)

1. Ai fini della presente legge sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d'intervento.

2. Sono destinatarie degli interventi previsti dall'articolo 2 le piccole e medie imprese operanti, in particolare, nei seguenti settori di attività:

a) industria;

Soppresso

Dopo la parola "alle.." aggiungere le parole "piccole e medie.."

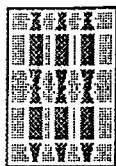
Art.3.

(Imprese destinatarie degli interventi)

1. Ai fini dell'art. 2, lett. b) e c) sono piccole e medie imprese quelle rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla normativa comunitaria vigente al momento della richiesta d'intervento.

2. Sono destinatarie degli interventi previsti dall'art. 2, lett. b) e c) le piccole e medie imprese operanti nei seguenti settori di attività:

a) industria;



b) artigianato;

c) servizi;

d) commercio;

e) turismo;

f) economia sociale.

3. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, le imprese devono avere almeno l'unità produttiva interessata dagli stessi ubicata nel territorio della regione.

4. Tra i soggetti beneficiari sono compresi i consorzi e le società consortili, anche miste, che svolgono attività produttive o di ausilio alla produzione.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2 non si applicano alle imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti sugli aiuti di stato della Unione europea.

6. Le azioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a) non configurano aiuti alle imprese.

Art. 4.
(Programmazione)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, adotta, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, il programma annuale degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il programma annuale:

a) definisce gli indirizzi per gli interventi volti a promuovere la massima diffusione della certificazione dei sistemi di gestione aziendale di qualità, di rispetto ambientale, di sicurezza e di etica, nell'ambito di uno sviluppo sostenibile;

b) artigianato;

c) servizi;

d) commercio;

e) turismo;

f) economia sociale

3. Ai fini degli interventi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 2, le imprese devono avere almeno l'unità produttiva interessata dagli stessi ubicata nel territorio della regione.

4. idem

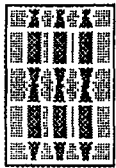
5. idem

6. idem

Art. 4.
(Programmazione)

1. La Giunta regionale, avvalendosi dell'assistenza di Sviluppumbria e sentito il Comitato tecnico-scientifico....

2. idem



b) individua le tipologie, i criteri e le priorità degli interventi.

Art. 5.
(Comitato tecnico scientifico)

1. La Giunta regionale si avvale dell'assistenza di Sviluppumbria e di un Comitato tecnico-scientifico, composto da membri dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione, ai fini:

a) della formazione del programma annuale di cui all'articolo 4;

b) della definizione degli indirizzi per l'attuazione del programma annuale e per la valutazione sugli effetti.

2. Ai componenti del Comitato esterni all'amministrazione regionale è corrisposto un compenso nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

Art. 6.
(Gestione)

1. La gestione degli interventi previsti all'articolo 2, comma 1, lettera b), in attuazione del programma annuale di cui all'articolo 4, è svolta dalla Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell'Umbria (Sviluppumbria), in base ad apposita convenzione con la Regione, che disciplina le modalità di rendicontazione annuale della attività svolta e dei risultati raggiunti, nonché le informazioni necessarie per la redazione dei successivi programmi annuali.

b)
dopo la parola "interventi" aggiungere le seguenti parole: " , sulla base della valutazione degli effetti prodotti dai programmi precedenti.".

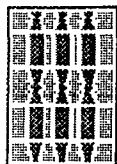
Art. 5.
(Comitato tecnico scientifico)

1. La Giunta regionale nomina un Comitato tecnico scientifico composto da un massimo di cinque membri, tra i quali rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie oggetto di certificazione.

2. idem

Art. 6.
(Gestione)

idem



successivi programmi annuali.

2. Gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) sono svolti con le modalità individuate dalla Giunta regionale, ai fini dell'attuazione delle politiche e azioni a sostegno dei servizi reali alle imprese.

Art. 7.

(Elenco delle imprese certificate)

1. La Regione cura la tenuta dell'Elenco delle imprese certificate presenti nel territorio regionale, suddiviso per tipologia di certificazione e categoria d'azienda, e ne disciplina le modalità di tenuta. L'iscrizione avviene su richiesta dell'impresa interessata.

2. L'Elenco e i successivi aggiornamenti sono pubblicati nel bollettino ufficiale regionale.

Art. 8.

(Promozione delle imprese certificate)

1. La Giunta regionale individua e disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, le modalità volte a valorizzare le imprese, comunque certificate, nell'ambito dei procedimenti per l'aggiudicazione di appalti o per l'attribuzione di benefici, previsti dalla normativa regionale.

Art. 7.

(Elenco regionale delle imprese certificate)

1. E' istituito l'elenco delle imprese certificate, presenti in Umbria, per l'adozione di sistemi di gestione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza del lavoratore e della responsabilità sociale, secondo gli standard riconosciuti da organismi di normazione internazionali e/o nazionali.

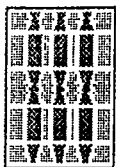
2. Le modalità di tenuta dell'Elenco, suddiviso per tipologia di certificazione e categoria d'azienda, sono disciplinate dalla Giunta regionale.

3. L'Elenco è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale con periodicità annuale.

Art. 8.

(Promozione delle imprese certificate)

idem



Art. 9.

(Entità degli aiuti – Divieto di cumulo)

1. Gli aiuti concessi in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere b), c) non possono superare il limite del cinquanta per cento delle spese ammesse, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla GUCE del 13 gennaio 2001.

2. Il programma annuale di cui all'articolo 4 può stabilire limiti massimi delle spese ammissibili.

3. Gli aiuti concessi in base alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni riferite agli stessi interventi.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 250.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 8.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

Art. 9.

(Entità degli aiuti – Divieto di cumulo)

idem

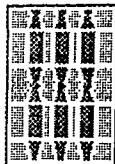
Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di 250.000 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 8.2.011 denominata "Servizi reali alle imprese e interventi per la diffusione dell'innovazione tecnologica".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 3, lettera A), della tabella B) della legge regionale di contabilità.

3. Al finanziamento dell'onere, per l'anno 2002, derivante dalla gestione di cui all'art. 6, affidata a Sviluppumbria, si farà fronte finalizzando allo scopo, quota del fondo programma previsto dalla legge 27 agosto 1979, n. 50.



3. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 11.

(Abrogazione)

1. La legge regionale 6 agosto 1991, n. 19 è abrogata.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento ai sensi della legge abrogata dal comma 1.

3. Ogni rinvio fatto da norme o disposizioni vigenti alla legge abrogata dal comma 1 o a singole norme di essa deve intendersi riferito alla presente legge o alle corrispondenti norme della stessa.

Art.12.

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli atti di seguito elencati sono adottati o stipulati nei termini di fianco indicati, a partire dalla entrata in vigore:

a) nomina del Comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 5, sessanta

4. Al finanziamento dell'onere derivante dall'assistenza prestata dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'art. 5, alla G.R. si farà fronte con le disponibilità della unità previsionale di base. 02.1.005 del bilancio di previsione 2002.

5. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenze variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 11.

(Abrogazione e norme finali)

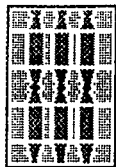
idem

Art.12.

(Norme transitorie)

1. Gli atti di seguito elencati sono adottati o stipulati nei termini di fianco indicati, a partire dalla entrata in vigore della presente legge:

a) idem



scientifico, di cui all'articolo 5, sessanta giorni;

b) convenzione con Sviluppo Umbria, di cui all'articolo 6, sessanta giorni;

c) attivazione dell'Elenco delle imprese certificate, di cui all'articolo 7, novanta giorni.

b) idem

c) idem